

*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO MANGONE - GRIMALDI**  
*Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado ad  
indirizzo musicale*

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago 87050 Mangone (CS)  
Tel. e Fax 0984/969171 E.Mail [csic851003@istruzione.it](mailto:csic851003@istruzione.it)  
PEC [csic851003@pec.istruzione.it](mailto:csic851003@pec.istruzione.it)  
Codice Fiscale 99332920786 Cod. Mecc. CSIC851003

PROT. N. 5686 A/1a

DEL 19 SETTEMBRE 2017

AI SIGG.  
DOCENTI  
LORO SEDI  
AI RESPONSABILI PLESSI SCOLASTICI  
LORO SEDI  
ALL'ALBO-AL SITO WEB  
AGLI ATTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

**OGGETTO: ORARIO DI SERVIZIO. COMUNICAZIONI**

La puntualità dei docenti nel rispettare il proprio orario di servizio e garantire la propria presenza in **classe 5 minuti prima dell'arrivo degli studenti**, per quanto riguarda la prima ora giornaliera delle lezioni, è motivata da tre elementi: aspetti deontologici, rispetto del contratto collettivo nazionale della scuola, obbligo di ottemperare al dovere di vigilanza nei confronti degli alunni. Per tale ordine di motivazioni il docente che ritarda nell'arrivare a scuola, o chi si accorge di non potere essere presente in classe all'orario previsto per la sua entrata, deve avvisare tempestivamente la scuola dell'impossibilità della sua presenza in classe all'orario previsto, e spiegare i motivi del suo ritardo. Il ritardo è scusabile **solo se determinato da una causa di forza maggiore**, ma resta necessario, da parte dell'insegnante, darne immediata comunicazione alla scuola con le **adeguate motivazioni**, per evitare di incorrere in provvedimenti sanzionatori. **I ritardi sistematici** e quelli immotivati **sono sanzionabili**. La responsabilità giuridica dell'insegnante è regolata dall'art. 61 della legge n. 312/80, in cui si ritiene colpevole **il docente per i danni che possono essere arrecati dagli alunni solo nel caso di comportamenti dolosi o di colpa grave nell'esercizio della vigilanza**.

**I Responsabili dei plessi scolastici** sono tenuti a segnalare al Dirigente scolastico, **in forma scritta**, eventuali ritardi effettuati dai docenti in ciascun plesso. Si ricorda, inoltre, che il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro **comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo**. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93